LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1914

dovrebbe servire di modello onde allacciare alla rete di Stato quelle numerose località che ora possono al massimo essere servite da automobili; e questo quale incitamento all'iniziativa privata, che può trovare il suo tornaconto a costruire su larga scala siffatte linee, anche senza esagerati e difficilmente realizzabili sussidi dello Stato, con grande vantaggio degli interessi generali ».

RISPOSTA. - « La proposta dell'onorevole deputato Gaetano Rossi, secondo la quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrebbe costruire, anche in via di esperimento, una piccola linea a binario ridotto, da servire come modello e come incitamento all'iniziativa privata, merita certo la maggiore attenzione, perchè può rappresentare un progresso notevole nello sviluppo della viabilità. Ma evidentemente la questione è soprattutto tecnica, e di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Qualora il Ministero dei lavori pubblici creda praticamente attuabile la iniziativa, da parte del Ministero del tesoro, che già sopporta oneri e cerca di agevolare i mezzi per le nuove costruzioni, si studierà con ogni maggiore interesse come sia possibile di aiutare la nuova proposta.

« Il sottosegretario di Stato « DA Como ».

Sandulli. — Al ministro di grazia e giustizia e dei culti. — « Sull'interpretazione di quella parte di quell'articolo 14 della legge 17 luglio 1908, n. 438, riflettente il quinquennio di lodevole condotta da serbarsi dal magistrato condannato dalla Suprema Corte disciplinare alla perdita del diritto alla promozione; se, cioè, il quinquennio debba avere il suo inizio dall'ultimo atto costituente il fatto delittuoso, ritenuto dalla Corte, ovvero dalla data della sentenza di condanna ».

RISPOSTA. — « Ritiene questo Ministero che i cinque anni di cui parla il secondo capoverso dell'articolo 14 della legge 17 luglio 1908, n. 438, debbano decorrere dal giorno in cui la pena venne irrogata, poichè la pena disciplinare della perdita del diritto alla promozione, più che un quid pati, vuole essere una misura emendatrice; ond'è dalla applicazione di questa che deve decorrere il periodo di esperimento, trascorso soltanto il quale è possibile il provvedimento di trasformazione.

« Il sottosegretario di Stato « Chimienti ». Soglia. — Al ministro della pubblica istruzione. — « Per sapere se e quando intenda di far approvare, secondo le ripetute promesse ed in conformità del favorevole parere del Consiglio di Stato, le disposizioni che reintegrino il diritto degli insegnanti elementari ai sei mesi di congedo per malattia; disposizioni necessarie, come atti di riparatrice giustizia a far capo almeno dall'iniziato anno scolastico».

RISPOSTA. — « Si sono studiate e preparate le disposizioni che modificano l'attuale regolamento anche a riguardo dei congedi. Tali disposizioni sono state trasmesse, come di norma, all'esame del ministro del tesoro per essere poi portate alle deliberazioni del Consiglio dei ministri.

> « Il sottosegretario di Stato « Rosadi ».

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.

- 1. Interrogazioni.
- 2. Discussione del disegno di legge:

Modificazione alla legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti. (243)

3. Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie. (262).

Spesa straordinaria per nuove costruzioni e per l'esecuzione di opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento di fabbricati e locali ad uso dell'Amministrazione doganale. (163).

4. Discussione del disegno di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci e provvedimenti finanziari. (296) (*Urgenza*)

5. Seguito della discussione del disegno di legge:

Sulle ferie giudiziarie. (112)

Prof. Emilio Piovanelli Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1914 — Tip. della Camera dei Deputati